

(N. 1090)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**
(D'ARAGONA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1950

Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149 contenente norme per la pubblicità sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 maggio 1933, n. 608, venne assoggettata a concessione da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, con pagamento di canone, la pubblicità in qualunque modo eseguita sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione stessa e visibile da esse.

L'articolo 4 di detta legge dispone che « con regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per la concessione e i relativi canoni ».

In base a tale disposizione, con il regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, sono state stabilite le norme per l'esercizio della concessione e fissate le relative tariffe nella misura di lire 20, lire 18 e lire 15 annue per metro quadrato rispettivamente per la pubblicità visibile da linee di prima, seconda e terza categoria.

Considerato lo sviluppo sempre crescente delle iscrizioni pubblicitarie e tenuto altresì conto, in modo particolare, del mutato equilibrio monetario, le tariffe sopra riportate risultano eccessivamente modeste, per cui si ritiene, d'intesa col Ministero delle finanze, di adeguarle all'attuale livello della lira.

Poichè, peraltro, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi decaduta la delega legislativa contenuta nel citato articolo 4 della legge 22 maggio 1933, n. 608, in quanto priva dei requisiti richiesti in materia dall'articolo 76 della Costituzione medesima, all'adeguamento delle tariffe suaccennate si dovrà provvedere ora mediante apposita legge.

All'uopo è stato predisposto il disegno di legge col quale, oltre a fissare la misura dei nuovi canoni (articolo 3), peraltro sensibilmente diminuiti per le ditte che nei primi sei mesi dall'emanazione del provvedimento

conferiranno ordinativi pubblicitari (art. 4), si provvede ad apportare al citato regio decreto 1935, n. 1149, alcune varianti rese necessarie dalla mutata situazione politica e dalla scomparsa o trasformazione di enti pubblici ed organi statali (articoli 1, 2, 6).

È stata infine predisposta, agli effetti dell'applicazione delle differenti tariffe, apposita tabella recante la classificazione in categorie delle linee della rete esercitata dallo Stato, tabella che costituisce parte integrante del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, è sostituito dal seguente:

« Non sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali, i manifesti delle autorità pubbliche e gli avvisi relativi al culto ».

Art. 2.

All'articolo 5 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, le parole: « Ministro per le comunicazioni » vengono sostituite dalle seguenti: « Ministro per i trasporti ».

Art. 3.

L'articolo 6 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, è sostituito dal seguente:

« La tariffa base della pubblicità di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, è stabilita nelle seguenti misure:

lire 1.200, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di prima categoria;

lire 800, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di seconda categoria;

lire 500, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di terza categoria.

I suindicati canoni vengono aumentati di lire 400 per metro quadrato e per ogni anno nei confronti della pubblicità eseguita con mezzi elettrici luminosi.

Alla pubblicità semestrale verranno applicati i canoni annui come sopra stabiliti ridotti di un terzo.

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato ».

Art. 4.

A favore delle ditte che, entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, conferiranno ordinativi di pubblicità per i metraggi qui appresso indicati, verranno applicati i seguenti sconti:

per quantitativo non inferiore a mq. 1.000, sconto del 5 per cento;

per quantitativo non inferiore a mq. 2.000, sconto del 10 per cento;

per quantitativo non inferiore a mq. 4.000, sconto del 15 per cento;

per quantitativo non inferiore a mq. 8.000, sconto del 20 per cento.

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 3, la classificazione in categorie delle linee della rete esercitata dalle Ferrovie dello Stato è quella risultante dalla tabella unita alla presente legge.

Art. 6.

Al primo e al secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 5 maggio 1935, n. 1149, le parole: « a cura della milizia ferroviaria » e « per mezzo della milizia predetta », vengono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « a cura dei Commissariati compartimentali di pubblica sicurezza » e « per mezzo dei Commissariati predetti ».

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA.

CATEGORIE DELLE LINEE

LINEE DI 1^a CATEGORIA

Ventimiglia Stazione-Savona-Genova P. P.
 Genova Sampierdarena-Busalla-Ronco-Novì
 Ligure-Alessandria-Torino.
 Genova Sampierdarena-Mignanego-Ronco.
 Bardonecchia Confine-Torino-Milano C.le o
 P. N.
 Milano-Pavia-Voghera.
 Alessandria-Tortona-Piacenza.
 Tortona-Novì Ligure.
 Tortona-Arquata Scrivia.
 Rogoredo-Bologna.
 Milano-Padova-Venezia S. L.
 Padova-Bologna.
 Iselle Transito-Beura-Arona-Gallarate-Rho.
 Santhià-Arona.
 Milano-Mortara-Alessandria.
 Gallarate-Varese-Porto Ceresio.
 Milano-Chiasso.
 Verona P. N.-Trento-Brennero.
 Venezia Mestre-Treviso-Casarsa-Udine.
 Udine-Gemona Ospedaletto-Tarvisio.
 Udine-Cormons-Gorizia C.le-Monfalcone-Santa
 Croce di Trieste-Trieste G.
 Venezia Mestre-Portogruaro-Cervignano del
 F.-Grado-Monfalcone.
 Genova P. P.-Pisa.
 Pisa-Livorno C.-Civitavecchia-Roma.
 Bologna-Buttapietra-Verona.
 Bologna-Vernio-Firenze.
 Bologna-Ancona-Foggia-Lecce.
 Pisa-Empoli-Firenze Rifredi.
 Firenze-Chiusi-Roma.
 Roma-Formia-Villa Literno-Aversa-Napoli.
 Villa Literno-Napoli Merg.-Napoli P. G.-Via
 Gianturco.
 Aversa-Caserta-Foggia.
 Napoli-Cancello-Capua.
 Napoli-Battipaglia.

LINEE DI 2^a CATEGORIA.

Bussoleno-Susa.
 Savona Letimbro-Bra-Trofarello.
 Ceva-Mondovì-Fossano.
 Trofarello-Chieri.
 Genova Sampierdarena-Acqui.

Alessandria-Ovada.
 Cavallermaggiore-Bra-Nizza Monferrato-Ales-
 sandria.
 Cantalupo-Acqui.
 Torino-Torre Pellice.
 Bricherasio-Barge.
 Cuneo-S. Dalmazzo di Tenda confine.
 Ventimiglia Stazione-Piena confine.
 Cuneo-Savigliano-Carmagnola.
 Chivasso-Aosta-Prè S. Didier.
 Castel Rosso-Casale Popolo.
 Vercelli-Mortara-Cava Carbonara-Gravellone
 Transito.
 Vercelli-Casale Monferrato-Valenza.
 Bressana Bottarone-Broni.
 Oleggio-Sesto Calende-Pino.
 Arona-Oleggio-Novara-Mortara.
 Gallarate-Laveno Monbello.
 Albate Camerlata-Lecco.
 Monza-Lecco-Colico-Chiavenna.
 Colico-Sondrio.
 Calolzio O.-Bergamo-Rovato.
 Usmate-Ponte S. Pietro.
 Bergamo-Cremona-Fidenza.
 Fidenza-Salsomaggiore.
 Pavia-Casalpusterlengo.
 Piacenza-Castelvetro.
 Parma-Piadena-Brescia.
 Codogno-Cremona - Mantova-Cerea-Lignano-
 Monselice.
 S. Candido-Fortezza.
 Trento-Castelfranco V.-Venezia Mestre.
 Verona P. N.-Mantova-Modena.
 Bolzano-Gries-Merano.
 Treviso-Montebelluna-Calalzo Pieve di Ca-
 dore.
 Udine-Cervignano del Friuli-Grado.
 Palmanova-S. Giorgio di Nogaro.
 Pisa-Lucca-Pistoia.
 Prato-Pistoia-Bologna.
 Viareggio-Lucca.
 Livorno-Colle Salvetti.
 Empoli-Siena-Chiusi.
 Ancona-Ancona Marittima.
 Fidenza-Fornovo.
 Parma-Vezzano.
 S. Stefano di Magra-Sarzana.
 Ferrara-Ravenna-Rimini.
 Castelbolognese-Lugo-Ravenna.
 Falconara Marittima-Foligno-Orte.
 Terontola-Foligno.

Pescara P. N.—Sulmona—Roma.
Roma—Cassino—Capua.
Roma Trastevere—Viterbo P. F.
Foggia—Lucera.
Cancello—Codola.
Torre Annunziata C.—Gragnano.
Cancello—Torre Annunziata C.
Codola—Nocera Inferiore.
Bari—Gioia del Colle—Taranto.
Brindisi—Francavilla Fontana—Taranto.

Battipaglia—Reggio Calabria C.
Villa S. Giovanni—Messina M.
Messina M.—Palermo C.
Messina M.—Siracusa M.

LINEE DI 3^a CATEGORIA.

Tutte quelle non iscritte nelle precedenti categorie.